

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 28/2022

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 5 ottobre 2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti del licenziato D-Events S.r.l. licenza di Promoter n. 469277, in persona del legale rappresentante Giacomo Fumei.

FATTO

1. - La Procura Federale di Acisport, con atto di deferimento del 3.8.2022 n. 26\2022, espone quanto segue.

A seguito di segnalazione proveniente dal Segretario degli Organi Sportivi su richiesta del Presidente della Commissione Rally, il Requirente ha preso cognizione di un messaggio e-mail datato 20.5.2022 e inviato da Cristian Marin, rappresentante della "San Martino Corse", al Sig. Giacomo Fumei nella sua qualità di legale rappresentante del promotore D-Events, anche in nome e per conto di tutti gli organizzatori del CIWRC 2021.

Con tale messaggio il sig. Marin chiedeva rendiconto rispetto ad alcuni eventi della stagione 2021, e, in particolare, circa un accordo stipulato dalle parti che prevedeva, tra l'altro, che *“qualora una parte del montepremi non venga distribuito o vi sia un numero di iscrizioni piloti superiore all'ammontare previsto, ciascun organizzatore riceverà una nota di credito e relativo pagamento per quota parte di contribuzione al montepremi”*.

Il medesimo atto negoziale –continua la missiva- *“prevedeva un versamento da parte di ognuno di noi di euro 7.500,00 oltre iva, al fine di costituire, insieme al contributo di Acisport e di Michelin, un montepremi da suddividere nei vari Raggruppamenti”*.

La nota di richiesta prosegue precisando che, sebbene la stagione sportiva 2021 si fosse oramai conclusa, e fosse in corso quella 2022, le premiazioni delle gare per cui era stata svolta la promozione da D-Events non erano state effettuate; e i solleciti formulati dall'istante avevano avuto, quale unico esito, una risposta del promotore del seguente tenore: *“Ritengo che il campionato finisca con le premiazioni finali che, ad oggi, non sono ancora state definite nei tempi e/o luoghi, ma che andranno comunque spese. Non appena il quadro economico sarà definito, riceverete la debita nota spese con la cifra definitiva di rimborso, come concordato”*.

2. – La nota della Segreteria di presidenza della Commissione Rally rivolta alla Direzione Sport Automobilistico della Federazione (in atti) precisa poi che gli organizzatori e le competizioni interessate erano i seguenti: San Martino Corse, per il Rally di San Martino (che tuttavia ha poi dichiara di essere stato saldato); AC Lecce per il Rally del Salento, Cinzano Rally Team per il Rally di Alba, AC Livorno per il Rally dell'Elba, AC Como per il Rally di Como, Scuderia Friuli per il Rally del Friuli;.



3. – Invitata dalla Procura a depositare una memoria difensiva, l'incolpata non si è avvalsa di tale facoltà.

4. – In relazione a tali fatti, la Procura Federale ha ritenuto che il comportamento assunto dalla licenziata D-Events, sia stato lesivo dei principi di lealtà e correttezza nell'attività sportiva e che, pertanto, sussistano i presupposti per procedere al suo deferimento per violazione degli artt. 7 e 8.1 del RSN.

In relazione a tale incolpazione, il requirente ha chiesto l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 4 (quattro) ed € 600,00 di ammenda, ai sensi degli artt. 227.3 e 227.4 RNS.

6. – Nel corso dell'udienza del 5.10.2022 nessuno è comparso per l'incolpata; udito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, che ha insistito nelle formulate richieste, il giudizio è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. – Ritiene il Collegio che la licenziata debba essere riconosciuta responsabile dell'incolpazione ad essa ascritta.

2. - Il Collegio è consapevole che l'art. 3 del DL n. 220\2003, come convertito nella L. n. 280\2003, prevede la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

Considerato che il presente giudizio riguarda una (potenziale) controversia relativa a un preteso inadempimento negoziale tra le parti su richiamate, il Collegio precisa che la propria cognizione riguarderà la dedotta violazione degli articoli 7 e 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale, ha natura di sola cognizione incidentale –e dunque inidonea a formare cosa giudicata sul punto- circa la sussistenza di eventuale responsabilità contrattuale di D-Events verso i denunzianti e delle relative – altrettanto eventuali conseguenze.

3. – Sul solo piano dell'ordinamento sportivo, dunque, il Collegio ritiene che il contenuto della documentazione in atti, non smentito in alcun modo (almeno in questa sede di Giustizia Sportiva) dalla D-Events, attesti che l'incolpata ha violato le norme di comportamento invocate dal Requirente.

In particolare, come noto, l'art. 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale prevede che *“Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”*

Nel caso in esame, in cui l'incolpata non smentisce quanto emerge dalle note di denuncia in atti, ossia che un soggetto licenziato per svolgere l'attività di promoter ha assunto un'obbligazione contrattuale verso altri licenziati (organizzatori di gare regolarmente iscritte nel calendario della stagione 2021), consistente nell'organizzare la fase di premiazione di sei competizioni; che tale soggetto ha percepito in via anticipata dagli organizzatori delle gare in questione una rilevante somma di denaro a quel fine, obbligandosi a restituire eventuali residui dopo la fine delle manifestazioni, fine individuata dallo stesso promoter proprio con le premiazioni; che, malgrado tali manifestazioni si siano concluse da circa un anno, e sia frattanto iniziata la successiva stagione sportiva, le relative premiazioni non si



sono ancora svolte, e il soggetto incaricato di approntarle non ha reso note le ragioni di tale omissione, né ha restituito (in cinque casi su sei) le somme a quel fine percepite dagli organizzatori.

4. – Tali circostanze risultano, all'evidenza, non improntate al dovere di lealtà e correttezza di cui alla norma su riportata.

Va soggiunto che i comportamenti adottati dall'incolpata, oltre ad avere violato l'affidamento ingenerato nelle altre parti del rapporto contrattuale, sono astrattamente suscettibili di creare nella generalità dei licenziati (o, quanto meno, di quelli partecipanti alle competizioni su richiamate quali concorrenti e conduttori) sostanziale sfiducia nell'organizzazione delle competizioni federali, specie in relazione alla mancata premiazione di coloro che ne sono risultati vincitori dopo avere regolarmente gareggiato.

5. – In punto di quantificazione delle sanzioni, quanto appena evidenziato induce il Tribunale all'applicazione dell'art. 227.4 del RNS, avendo la licenziata tenuto un comportamento scorretto nei confronti di altro licenziato o di persone diverse dall'autorità sportiva tenute ad osservare le norme federali, aggravato dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità a altri licenziati (art. 225 RNS).

Pertanto il Collegio ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione dall'attività per due mesi e dell'ammenda di euro duemila.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato D- Event s.r.l., in persona del legale rappresentante Giacomo Fumei (licenza 469277), responsabile della violazione contestata e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 2.000 e la sospensione delle licenze per mesi 2.

Roma, 5 ottobre 2022

Il Relatore

Il Presidente
